



TERRE DI CASTELLI (255980)
PROT. 1474-2012/C
TIPO : CONVENZIONE
STIPULA : 22/12/2011

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI
TERRE DI CASTELLI DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E
TRASPORTO**

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre in Vignola nella residenza municipale con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** in persona del Vice Sindaco Massimiliano Meschieri domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28.11.2011;



Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;

Il **COMUNE DI GUIGLIA** in persona del Sindaco Monica Amici domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI MARANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2011;

Il **COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;



Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI ZOCCA** in persona del Sindaco Pietro Balugani domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29.11.2011;

E

L'**UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI** in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;


PREMESSO

che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e, conseguentemente l'Unione Terre di Castelli, hanno approvato con conformi deliberazioni consiliari lo Statuto e l'Atto Costitutivo, per il cui contenuto si rinvia alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 24 del 01.04.2009.

che in data 31.08.2009 si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto.

che ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 616/1977, dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, dell'art.13 della L. 267/2000, della L.R. n. 26/2001, della L.R. n. 12/2003 competono ai Comuni tutte le funzioni connesse all'istruzione e alla formazione in genere e l'individuazione delle forme di organizzazione ed erogazione a favore dei propri cittadini degli interventi e dei servizi ad esse relative.

Che con deliberazione n. 002 del 14/6/2002 recante "CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI DEI SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI APPLICATIVI DI INTERVENTO" il Consiglio dell'Unione ha



provveduto a chiarire che gli ambiti applicativi di competenza dell'Unione stabiliti con proprio atto n. 3 del 15.04.2002 riguardano la totalità delle funzioni che la legislazione nazionale e regionale riserva ai Comuni in materia d'istruzione e formazione dei cittadini.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina sul territorio dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento da parte dei Comuni aderenti delle funzioni relative all'istruzione ed alla formazione in genere e l'individuazione delle forme di organizzazione ed erogazione a favore dei propri cittadini degli interventi e dei servizi ad esse relative, in aggiunta alla gestione dei servizi di mensa e di trasporto. I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione di Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni relative all'istruzione ed alla formazione in genere e l'individuazione delle forme di organizzazione ed erogazione a favore dei propri cittadini degli interventi e dei servizi ad esse relative.




Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per facilitare l'accesso alla frequenza scolastica e per assicurare l'adeguatezza e qualificazione del sistema scolastico e formativo.

l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;

l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;



Viene pertanto costituito un servizio dell'Unione per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei servizi e per facilitare l'accesso alla frequenza scolastica e per assicurare l'adeguatezza e qualificazione del sistema scolastico e formativo, con sede operativa temporaneamente stabilita negli uffici dell'Unione di Vignola.

Art. 4 – Funzioni trasferite e ambiti di intervento

L'esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti e le attività relativi ai servizi per facilitare l'accesso alla frequenza scolastica e per assicurare l'adeguatezza e qualificazione del sistema scolastico e formativo.

Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

La fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori.

La gestione servizi mensa scolastica in economia diretta e/o in affidamento esterno

La gestione del servizio di trasporto scolastico, in economia diretta e/o in affidamento esterno.

Il servizio di pre-scuola e post scuola.

Gli interventi per l'inserimento e l'integrazione scolastica (bambini disabili, stranieri) e per la prevenzione del disagio sociale nell'ambito scolastico.

I rapporti, regolati con specifica convenzione, con le Scuole dell'infanzia private paritarie.

Gli interventi didattico educativi formativi extra scolastici rivolti a minori, studenti e genitori.


La gestione dei piani di dimensionamento e di qualificazione del sistema scolastico e degli interventi di arricchimento dell'offerta formativa.

La formazione permanente e per tutta la vita dei cittadini, formale ed informale.

La promozione ed il coordinamento dell'attività ricreativa estiva per minori.

La gestione delle competenze assegnate all'Unione Terre di Castelli sarà improntata:

a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.



alla innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza e al miglioramento dell'attività di programmazione;

all'armonizzazione delle differenti realtà territoriali fino all'adozione graduale di un unico modello gestionale.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria dei servizi per facilitare l'accesso alla frequenza scolastica e per assicurare l'adeguatezza e qualificazione del sistema scolastico e formativo è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative all'istruzione ed alla formazione in genere, è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecnica e amministrativa, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni relative alla gestione dei servizi per facilitare l'accesso alla frequenza scolastica

EUU

e per assicurare l'adeguatezza e qualificazione del sistema scolastico e formativo sarà costituita, di norma, dai dipendenti dei Comuni costituenti l'Unione, attraverso l'istituto del comando e del trasferimento, congiuntamente ad altri dipendenti eventualmente assunti direttamente dall'Unione stessa.

Per il personale in posizione di comando il rapporto di impiego è disciplinato e regolamentato dall'Amministrazione di appartenenza fermo restando che il suddetto personale dipende funzionalmente dall'Unione dei Comuni per le materie oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni aderenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese e delle entrate

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

Art. 11 - Investimenti

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.



Eu



Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 12 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.




Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.



In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, le Amministrazioni si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro del personale, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.

Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.




Art. 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

un altro dalla Giunta dell'Unione;



il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 14 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.



Art. 15 – Registrazione

Il presente atto composto da n. 10 pagine sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Massimiliano Meschieri)




Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Giorgio Montanari)



Per il Comune di Guiglia

(Monica Amici)





Per il Comune di Marano sul Panaro

(Emilia Muratori)






Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Germano Caroli)




Per il Comune di Spilamberto

(Daniela Barozzi)




Per il Comune di Vignola

(Daria Denti)





Per il Comune di Zocca

(Pietro Balugani)



Per l'Unione di Comuni "Terre di Castelli"

(Francesco Lamandini)



Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi)

